

Comunicazione n. DEM/3051113 dell'1-8-2003

inviata alla [...società Y...]

Oggetto: Quesito circa l'applicabilità degli articoli 5, comma 1 e 9 del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob n. 11971/99 relativamente al Piano di offerta azionaria emesso da [...società X...] a favore di dipendenti di società controllate

Si fa riferimento alla nota a margine di pari oggetto con la quale codesta società, per conto della propria capogruppo [...società X...], ha illustrato l'intenzione di quest'ultima di emettere nel 2003 un Piano di Offerta di azioni proprie rivolto a dipendenti di società da essa controllate in 48 Paesi, ipotizzando "...di offrire le azioni al minor prezzo di quotazione tra quello rilevato il giorno precedente la riunione del Vorstand e quello rilevato nell'ultimo giorno del periodo di offerta, a condizione, peraltro, che quest'ultimo valore sia inferiore in misura pari o superiore ad una certa aliquota percentuale (ancora da determinare) rispetto al primo valore già conosciuto e riportato nel documento di offerta...". Le indicazioni di cui sopra verranno riportate nel Prospetto che "...sarà depositato in Consob e reso disponibile prima del periodo di adesione".

Ad avviso di codesta società, dal momento che il prospetto stesso "...contiene... tutti gli elementi richiesti dalla normativa, compreso il prezzo che è chiaramente determinabile in modo oggettivo e trasparente..." (il prezzo massimo è già indicato), non si configurerebbe un obbligo di pubblicazione di un avviso integrativo con l'indicazione del prezzo entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione (come previsto dal combinato disposto degli articoli 5, 1° comma, e 9 del Regolamento Emittenti).

Al riguardo, si rammenta che le richiamate norme regolamentari disciplinano il contenuto del prospetto informativo prevedendo, da una parte, che lo stesso venga redatto secondo gli schemi di riferimento, dall'altra la possibilità di inserire alcune informazioni, tra le quali quella relativa al prezzo di offerta, in appositi avvisi integrativi da pubblicarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. 9 del Regolamento medesimo.

Più specificamente, la suddetta previsione tra l'altro distingue le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati⁽¹⁾ o finalizzate alla quotazione (art. 9, comma 1), per le quali è consentito differire la comunicazione del prezzo definitivo anche ad un momento successivo allo svolgimento dell'offerta, a condizione che entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione sia pubblicato il prezzo massimo, dalle altre sollecitazioni (art. 9, comma 2), in cui il prezzo definitivo deve essere reso noto entro il giorno precedente l'apertura dell'offerta medesima: le motivazioni poste alla base della differenza di disciplina sono connesse alla prevalenza, nelle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati, della esigenza di garantire ai destinatari, prima della decisione di investimento, la conoscenza di uno degli elementi necessari per effettuare una valutazione consapevole, quale appunto il prezzo di offerta definitivo, rispetto alle esigenze di flessibilità della procedura; nelle altre tipologie di sollecitazione, al contrario, si è ritenuto che la riduzione delle informazioni disponibili prima dell'offerta si giustificasse in ragione della diversa natura delle operazioni e, soprattutto per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati, della presenza di un parametro certo e conosciuto costituito dal prezzo di mercato.

Con riferimento all'operazione in esame si ritiene che, sebbene la stessa rientri formalmente nella previsione di cui all' art. 9, comma 2, del Regolamento Emittenti, avendo ad oggetto strumenti finanziari non quotati in Italia, esistano nella sostanza le condizioni che consentono di ritenere applicabile la disciplina di cui al comma 1 della medesima norma: da ciò consegue che le

(1) Si rammenta che, come desumibile dall'art. 1, comma 1, lettera w) del D.Lgs. n. 58/98 e dall'Allegato 1B, Parte prima del Regolamento Emittenti (rinvio agli schemi) le offerte cui si riferisce l'art. 9, comma 1, sono quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati in Italia.

informazioni relative al prezzo di offerta potranno essere rese note al pubblico con le modalità illustrate da codesta società e, in particolare, inserendo nel prospetto informativo le indicazioni relative al prezzo massimo di offerta e alle modalità di determinazione del prezzo definitivo: si osserva, infatti, al riguardo, che l'esigenza dei destinatari dell'offerta di conoscere, prima dell'adesione, tutti gli elementi necessari per poter assumere la decisione di investimento appare assicurata, oltre che dalla conoscenza del suddetto prezzo massimo, anche dalla disponibilità dei prezzi di mercato fatti registrare dalle azioni [...società X...] sui mercati ufficiali di quotazione di Francoforte e di New York.

CONSOB
Antonello Di Pretoro - Giuseppe Cannizzaro